

# Finanziaria regionale 2011 un'occasione andata a vuoto?

assenza totale dei temi agricoli, ora si prova con due disegni di legge

di Fabio Cammisa

**G**li agricoltori siciliani attendevano con ansia dall'ultima finanziaria regionale alcuni interventi a sostegno delle imprese agricole in grave difficoltà a causa dell'attuale situazione di crisi. Purtroppo la delusione è stata grande quando si è saputo che la finanziaria approvata era solo un atto tecnico senza nessun intervento di settore.

Comunque Agriscilia è in condizione di affermare che nei giorni scorsi sono stati depositati all'Ars due disegni di legge che riprendono tutto quanto era contenuto nella finanziaria in favore del comparto agricolo. Tali disegni di legge avranno una corsia preferenziale e, pertanto, dovrebbero essere approvati in tempi estremamente rapidi.

I due disegni di legge contengono diversi interventi che riguardano la materia dell'agricoltura e della pesca. Nello specifico il primo ddl interviene mediante il rifinanziamento del fondo di solidarietà regionale di cui all'articolo 80 della legge regionale n°11/2010 (articolo 1), del fondo per la stipula dei contratti assicurativi (articolo 2) e con la capitalizzazione delle cooperative (articolo 3). Gli articoli 4, 5, 6 e 7 affrontano il tema del credito agrario agevolato mediante la proroga di provvedimenti esistenti o l'istituzione di nuove misure agevolative in materia di consolidamento della passività onerose,

proroga della scadenza dei termini delle esposizioni agrarie, finanziamenti agevolati e contributi in materia di credito in favore delle imprese agricole ed ittiche, finanziamenti agevolati alle imprese agricole ed ittiche, e alle cooperative per il consolidamento delle esposizioni nei confronti degli enti previdenziali. Con l'articolo 8 viene introdotta la possibilità di attivare forme innovative di attività promozionali mediante la realizzazione di "vetrine promozionali e punti mercatali" sul territorio nazionale (comma 1) ed estero (comma 2). L'articolo 9 finanzia, con contributi a fondo perduto, interventi per la prevenzione e il controllo delle infezioni causate dal virus della tristezza degli agrumi. Invece con l'articolo 10 si interviene in favore delle cantine sociali per fronteggiare le maggiori spese di gestione causate dalla vendemmia verde. L'articolo 11 istituisce il Fondo regionale di garanzia al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole e zootecniche. L'articolo 12 affida all'Istituto regionale della vite e del vino anche le competenze in materia di olio in precedente affidate al soppresso Istituto dell'Olio e dell'olivo. La norma in esame non prevede oneri aggiuntivi per il bilancio regionale dal momento che le nuove competenze affidate all'Istituto regionale della vite e del vino vengono svolte con gli attuali trasferimenti, anzi

la norma determina un contenimento della spesa per il bilancio regionale in materia di politiche promozionali di settore. Per effetto delle nuove competenze la denominazione dell'Istituto cambierà assumendo la denominazione di "Istituto regionale del Vino e dell'Olio". L'articolo 13 modifica alcune norme sulla legislazione in favore dei soci fideiussori delle cooperative agricole e si propone di risolvere alcuni problemi insorti in fase di applicazione della legge regionale 37/1994, estendendo gli interventi anche al settore della lavorazione e trasformazione dei prodotti ittici. L'articolo 14, infine, modifica alcune norme regionali per liberalizzare risorse per la copertura finanziaria degli interventi previsti dagli articoli precedenti, nonché altre modifiche legislative urgenti rese necessarie in relazione all'attività amministrativa.

Il **titolo II** si occupa delle imprese attive nel settore della pesca attraverso finanziamenti agevolati in materia di credito di esercizio anche per la capitalizzazione di imprese, contributi in conto interessi per operazioni di consolidamento delle esposizioni debitorie alle cooperative della pesca e della lavorazione e trasformazione dei prodotti ittici (articolo 15); contributi per l'acquisto del gasolio finalizzato a far fronte alle crisi del settore (articolo 16); il potenziamento dell'Osservatorio della pesca del mediterraneo (articolo 17). L'articolo 18, invece, modifica la composizione del Consiglio regionale della pesca. Sotto il profilo

contabile si evidenzia che gli articoli in esame trovano copertura finanziaria nei trasferimenti dello Stato già assegnati alla Regione siciliana per gli anni dal 2002 al 2010, ai sensi della legge 499/1999, per come riportato per ogni specifica disposizione, nonché mediante riduzione di precedenti stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 4 della legge regionale n°19/2005 e di utilizzazione delle disponibilità finanziarie trasferite dallo Stato ai sensi della legge 423/1998. Il secondo disegno di legge contiene norme di contenimento della spesa e di riordino del settore di competenza dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari. L'articolo 1 intende razionalizzare il settore della ricerca in campo agricolo, infatti in atto operano, nell'ambito dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, diversi enti di ricerca e strumentali con competenze che sovente si sovrappongono tra di loro e determinano difficoltà di coordinamento e di gestione dell'attività istituzionale. Con l'articolo in questione si istituisce il Centro Regionale per l'innovazione in Agricoltura (Cria) quale struttura tecnico-operativa della Regione per la ricerca scientifica, la promozione e l'innovazione nelle filiere agricole, zootecniche, agro-industriali e forestali. La disposizione in esame determina certamente una riduzione delle spese di funzionamento ed un miglioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa. L'articolo 2 tende a rafforzare il ruolo dei Distretti produttivi nell'ambito delle politiche di sviluppo dei settori dell'agricoltura e della pesca. Si rende necessario, pertanto, anche al fine di fronteggiare il periodo di crisi che i settori stanno attraversando, sostenere lo sviluppo dei Distretti, incentivando il rafforzamento delle filiere produttive con l'obiettivo di innalzare il livello di competitività del territorio nei confronti del mercato sia interno che estero. Con l'articolo 3 si intende valorizzare, con una disposizione di principio, nell'ambito delle misure di competenza del Psr 2007/2013 le

politiche agricole a tutela dell'ambiente e del paesaggio. L'articolo 4 si prefigge una duplice finalità: da una parte consente alla Regione siciliana di adeguarsi alla direttiva della Commissione europea 2000/29/CE, riguardante le misure di protezione contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali contro la loro diffusione nella Comunità, superando la procedura di infrazione iniziata contro lo Stato italiano per carenza dell'Istituzione del Servizio Fitosanitario regionale; dall'altra consente all'Ufficio, una volta istituito, di potere accrescere le entrate di bilancio della Regione mediante la riscossione della tariffa per il controllo e la certificazione del materiale di moltiplicazione della vite, di cui al Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 8/2/2005. Il successivo articolo 5 destina le risorse introitate per effetto dell'applicazione delle tariffe fitosanitarie e di certificazione al potenziamento dell'Ufficio in argomento. L'articolo 6 reca modifiche alla legislazione regionale in materia venatoria. Di particolare rilevanza è l'introduzione della disposizione che consente di donare in beneficenza la fauna abbattuta, se commestibile e non commerciabile, per almeno il 50% dei capi, nonché quelle che consente all'Assessore o agli enti gestori di aree protette per imprescindibili esigenze sanitarie o di sicurezza aeroportuale o di grave danno agli ecosistemi di autorizzare piani di cattura o di abbattimento selettivo, per superare gli squilibri ecologici accertati. L'articolo 7 reca modifiche alla legislazione regionale in materia di usi civici. L'articolo 8 interviene in materia di demanio trazzerale attraverso modifiche all'articolo 25 della legge regionale n°10/1999, che viene interamente riscritto per consentire una più facile lettura, con l'obiettivo di aggiornare la normativa di settore. Con gli articoli 9 e 10 si interviene sempre in materia di demanio trazzerale attraverso modifiche all'attuale legislazione di settore, con il duplice obiettivo di aggiornare e migliorare la normativa vi-

gente, evitando l'instaurazione di lunghi contenziosi, e di recuperare risorse in entrata per l'erario regionale derivante dalla definizione del procedimento di dismissione dei beni in esame. L'articolo 11 prevede l'aumento delle tariffe dei canoni di concessioni dei beni immobili del demanio forestale prevedendo quale riferimento per il relativo calcolo l'effettiva redditività del bene oggetto della concessione in relazione alla destinazione d'uso per la quale la concessione viene richiesta o è stata rilasciata. In tal modo il criterio di calcolo viene ad essere più razionale nell'interesse collettivo generale, determinando un aumento delle entrate nel bilancio della Regione. Con la disposizione dell'articolo 12 si vengono a modificare due disposizioni in materia di vigilanza e controllo dei consorzi di bonifica, adeguando la normativa ai principi generali discendenti dalla legge regionale n°10/2000 tra attività di indirizzo politico amministrativo e attività di gestione amministrativa.

Il secondo comma dell'articolo in esame fa coincidere, in un'ottica di razionalizzazione della materia e contenimento della spesa, l'Autorità per la vigilanza ed il controllo dei consorzi di bonifica con il Dirigente generale, il quale si avvarrà come Struttura di supporto alla propria attività del competente Servizio del Dipartimento, determinando così un risparmio della spesa a carico del bilancio regionale per lo svolgimento di attribuzioni in atto affidate a Soggetto terzo. L'articolo 13 infine, autorizza l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari a procedere, entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla riorganizzazione degli attuali consorzi di ripopolamento ittico, al fine di renderli più aderenti alle esigenze del settore. La norma consentirà di ridefinire gli ambiti territoriali dei medesimi producendo una riduzione di spesa per l'erario regionale. L'articolo 14 infine, è finalizzato all'abrogazione di norme superate e/o non compatibili con l'ordinamento giuridico vigente 